



Bolzano, 06.05.2024

Signor Consigliere prov.le  
Sandro Repetto  
sandro.repetto@consiglio-bz.orgPer conoscenza: Signor Presidente  
Arnold Schuler  
documenti@consiglio-bz.org**Risposta interrogazione n. 121/2024 – Diritto allo studio all' Università di Innsbruck - convenzione discriminatoria**

Egregio Signor Consigliere provinciale,

in riferimento all'interrogazione del 21.03.2024 (n. 121/2024) si comunica quanto segue:

**1:** *Corrisponde al vero che nella convenzione stipulata con l'Università di Innsbruck, l'accesso al numero di posti riservati agli studenti Austriaci è limitato alle studentesse e agli studenti sudtirolesi che abbiano frequentato le Scuole Superiori tedesche e ladine?*

In prima istanza preme sottolineare che non esiste nessuna convenzione stipulata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e l'Università di medicina (Medizinische Universität) di Innsbruck relativamente alle modalità di ammissione allo studio.

**2:** *In caso affermativo per quale motivo si è deciso di escludere le studentesse e gli studenti diplomati nelle Scuole Superiori di lingua italiana?*

In merito all'ammissione allo studio di medicina in Austria e l'applicazione della cosiddetta "Quotenregelung" si sottolinea quanto segue tenendo sempre e comunque presente la funzione dell'Austria come "potenza protettrice" della minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige

Ora, fino al 28 luglio 2005, e cioè prima della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7.7.2005, i diplomi di maturità delle scuole superiori con lingua di insegnamento tedesca e i diplomi di maturità delle scuole superiori delle località ladine nella Provincia Autonoma di Bolzano erano considerati, per l'ammissione a quegli studi per i quali in Italia esisteva il numero chiuso (ad es. Medicina e Architettura), come rilasciati in Austria, secondo il regolamento sui gruppi di persone (Personengruppenverordnung) (§ 36 comma 4 UniStG o § 65 comma 4 della legge universitaria 2002). Prima della sentenza della Corte di Giustizia Europea (2005), gli altoatesini con un diploma di maturità delle scuole superiori di lingua italiana dovevano sostenere eventuali esami di ammissione presso gli atenei italiani, superare cioè positivamente l'esame di ammissione presso un'università italiana e ottenere un posto di studio. Questa procedura riguardava tutti quei corsi di laurea in Italia che erano associati a un esame di ammissione (es. numero chiuso e/o programmato).

Coloro i quali avevano completato una scuola superiore in Alto Adige con lingua di insegnamento tedesca o ladina, venivano ammessi senza restrizioni. Questa equiparazione doveva infatti garantire ai sudtirolesi di



lingua tedesca, sulla base dei principi dell'Accordo di Parigi, il diritto di poter continuare la formazione nella propria lingua madre anche a livello universitario.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha definito come contraria al diritto europeo la normativa vigente fino al 2005 in merito all'accesso alle università austriache.

Tutti i candidati quindi, indipendentemente dall'appartenenza al gruppo linguistico e dalla cittadinanza, devono sottoporsi alla procedura di ammissione in Austria a partire dall'anno accademico 2006/07 (EMS-AT/MED-AT).

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, la situazione degli altoatesini con maturità in lingua italiana che vogliono intraprendere gli studi di medicina in Austria è cambiata: la "conferma di posto di studio" nel paese di origine è stata eliminata e tutti i candidati, indipendentemente dall'appartenenza al gruppo linguistico e dalla cittadinanza, devono sottoporsi alla procedura di ammissione in Austria. L'ex ministro federale, Elisabeth Gehrler, ha introdotto, secondo l'articolo 124 b Z 5, nella versione attualmente in vigore della legge universitaria 2002, la cosiddetta "Quotenregelung" (regolamentazione delle quote).

Questa disposizione prevede che il 75% dei posti di studio nel corso di laurea in medicina sia riservato ai titolari di diplomi di maturità austriaci e ad essi equiparati. I diplomi di maturità ottenuti in una scuola superiore con lingua di insegnamento tedesca e ladina sono equiparati ai diplomi di maturità austriaci. Questa equiparazione dovrebbe garantire a chi ha sostenuto l'esame di stato in lingua tedesca, il diritto di continuare la formazione tendenzialmente nella propria lingua madre anche all'università. A prescindere dall'appartenenza al gruppo linguistico, quindi, agli altoatesini con tali diplomi di maturità rientrano nella cosiddetta "quota".

**3:** *In considerazione della costante e continua mancanza di personale medico in Provincia di Bolzano, c'è intenzione da parte dell'Assessorato alla Sanità di ampliare tale accesso anche agli studenti che abbiano conseguito la maturità nella Scuola Superiore italiana?*

Preme inoltre sottolineare che la modifica di questa procedura di ammissione è possibile solo attraverso una misura legislativa e non rientra direttamente nella nostra sfera di influenza e che la cosiddetta "Quotenregelung" è stata per il momento confermata fino al 2025.

La questione è stata comunque negli anni portata all'attenzione dell'autorità austriaca competente.

**4:** *A quanto ammonta il contributo che la Provincia Autonoma di Bolzano assegna all'Università di Innsbruck per la convenzione in essere?*

Come già evidenziato non è stata stipulata alcuna convenzione, motivo per il quale non è stato assegnato nessun contributo.

Cordiali saluti

Philipp Achammer

Assessore

(sottoscritto con firma digitale)